

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LIX.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1966**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALESSANDRINI**

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	641	
<b>Sui lavori della Commissione:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	642, 643	
BERAGNOLI . . . . .	642	
BUSETTO . . . . .	641, 642, 643	
COTTONE . . . . .	642	
DEGAN . . . . .	643	
RIPAMONTI . . . . .	642	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3168) . . . . .	643	
PRESIDENTE . . . . .	643, 645, 646	
BERAGNOLI . . . . .	644	
FORTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	643, 644, 645, 646	
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	645	
GIORGI . . . . .	645	
POERIO . . . . .	643	
RIPAMONTI . . . . .	644	
TAVERNA . . . . .	645	
TODROS . . . . .	644	
		<b>PAG.</b>
		<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):
		Proroga del termine fissato all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433);
		DE PASQUALE ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina (2993) . . . . .
		646
		PRESIDENTE . . . . .
		646
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		646
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>
		BERAGNOLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guariento.
		<b>Sui lavori della Commissione.</b>
		BUSETTO. Signor Presidente, se non sono male informato, il Presidente della Camera avrebbe invitato le singole Commissioni a trattare soltanto gli argomenti che sono al-

l'ordine del giorno in sede referente e non quelli in sede legislativa, dal momento che questa mattina l'Assemblea tiene seduta.

**PRESIDENTE.** Non mi è giunta alcuna comunicazione in questo senso.

**BUSETTO.** Il nostro gruppo parlamentare ha ricevuto notizie in questo senso. Può darsi che si tratti di una intenzione del Presidente, intenzione che non ha ancora trovato una esplicita realizzazione.

**COTTONE.** Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che il nostro Regolamento non vieta alle Commissioni parlamentari di riunirsi quando l'Assemblea tiene seduta, ma vorrei sollevare una questione di opportunità. A mio giudizio, dovere primario del deputato è seguire i lavori dell'Assemblea, dal momento che l'attività delle Commissioni è, in questo senso, di carattere secondario.

Desidero quindi pregare il nostro Presidente di prospettare alla Presidenza della Camera, insieme ai Presidenti delle altre Commissioni, l'opportunità di evitare che le Commissioni permanenti possano riunirsi — soprattutto in sede legislativa — quando l'Assemblea tiene seduta. Questo per evitare una diffusa e molto accreditata leggenda secondo la quale i deputati non sono presenti ai lavori parlamentari. Anche di recente si è svolta una campagna qualunquista in questo senso, alla quale purtroppo si è associata gran parte della stampa nazionale.

Non vedo perché si debba dare credito a questa leggenda, e sottolineo leggenda, perché il cittadino non è sempre bene informato, e, d'altra parte, non è tenuto a sapere che quando un deputato non è presente in Assemblea, o è impegnato nei lavori della Commissione, o è occupato nella trattazione di problemi politici, cioè a discutere su questioni che interessano la collettività nazionale.

Per tutti questi motivi, prego il nostro Presidente di farsi interprete presso la Presidenza della Camera di quello che è un desiderio comune a tutti noi, che cioè venga stabilito che le Commissioni non possano riunirsi, né in sede referente né soprattutto in sede legislativa, quando l'Assemblea è convocata. Per portare un esempio, signor Presidente, sarei in questo momento interessato a seguire il dibattito che si sta svolgendo in Assemblea su di un problema sul quale già ieri sono intervenuto, perché sono convinto della necessità che, quando ci si occupa di una questione, se ne debba seguire l'iter fino in fondo. Invece devo rimanere qui, perché è stata convocata la Commissione di cui faccio parte.

**RIPAMONTI.** A proposito della recente campagna di stampa di cui ha parlato l'onorevole Cottone, penso che debba essere chiarito all'opinione pubblica il concetto che il parlamentare deve svolgere un'attività politico-legislativa che non gli consente di poter sempre presenziare ai lavori dell'Assemblea.

Non nego la validità della presenza in Assemblea e, circa la contemporaneità dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, non ho niente in contrario ad accettare la tesi dell'onorevole Cottone, purché il lavoro delle Commissioni non ne venga danneggiato, ed a tal fine esse vengano convocate in ore particolari, cioè alle 7 di mattina, oppure alle 21. Del resto, i consigli comunali e provinciali si riuniscono sempre nelle ore serali.

Questo perché le Commissioni non adempiono soltanto a compiti sussidiari, ma anche a compiti propri, e se dovessimo seguire il principio di riunirci soltanto quando l'Assemblea non tiene seduta, la nostra attività si ridurrebbe a ben poca cosa.

**BERAGNOLI.** A me pare che il problema sollevato dall'onorevole Cottone sia molto importante tanto più che si sta cercando di trovare una soluzione pratica per risolvere tale questione. Esiste, infatti, una direttiva dell'onorevole Presidente della Camera tendente a far sì che le Commissioni si riuniscano al mattino dal momento che, di regola, i lavori dell'Assemblea si svolgono di pomeriggio. Però fissare in assoluto il principio della non contemporaneità dei lavori, secondo me è pericoloso e pertanto sono d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Ripamonti.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli colleghi sono certamente al corrente dell'attuale campagna di stampa circa la presenza dei deputati ai lavori parlamentari. Contro questa campagna io stesso ho avuto modo di dire qualche parola abbastanza dura, perciò condivido perfettamente il pensiero unanime da voi espresso su questa gratuita diffamazione del Parlamento.

Per ciò che riguarda i nostri lavori, si era raggiunto un certo coordinamento stabilendosi che le Commissioni sarebbero state convocate il mercoledì e il giovedì mattina, indipendentemente dallo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Dato che la Camera è stata convocata anche per questa mattina, noi ci troviamo nella situazione di avere, contemporaneamente, una seduta della Commissione, in sede legislativa, e un dibattito in Assemblea. D'altra parte, si è sempre seguita la prassi di sospendere, dietro esplicita richiesta, la seduta in sede legislativa, quando in As-

semblea si svolgeva un dibattito particolarmente importante. In questi casi noi abbiamo operato con il consenso della Commissione nel desiderio di raggiungere determinati obiettivi di lavoro.

Questa mattina la Commissione è convocata in sede referente e in sede legislativa ed i lavori in sede referente sono stati svolti. Se gli onorevoli colleghi obiettano che hanno interesse a seguire la seduta in Assemblea, mio dovere è di sospendere la seduta della Commissione.

Nel pomeriggio, sono state convocate, in sede referente, le Commissioni IV e IX. Trattandosi però di seduta in sede referente, la seduta stessa può essere tenuta regolarmente.

DEGAN. A questo proposito debbo far presente che, nel pomeriggio di oggi, è convocata la Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani, della quale fanno parte diversi componenti delle Commissioni IV e IX.

PRESIDENTE. Tale questione potrà essere da lei sollevata nella riunione del pomeriggio e non in questa sede.

Comunque debbo far presente agli onorevoli colleghi che non è possibile che il presidente debba chiedere alle altre Commissioni se i deputati sono disponibili: debbo ritenere che i componenti della Commissione da me presieduta siano, in via di massima, disponibili almeno negli orari fissati per i lavori della Commissione stessa.

Onorevole Busetto, ella avanza una richiesta formale di rinvio?

BUSETTO. Non desideravo avanzare una richiesta formale, ma soltanto sapere se era già giunta alla Commissione notizia della nuova posizione che il Presidente della Camera sembra voler assumere nei confronti di questo importantissimo argomento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3168).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3168, concernente « Modifica dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione,

contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente de Senato nella seduta del 4 maggio 1966.

Ricordo agli onorevoli colleghi che avevamo già iniziato l'esame di questo provvedimento il giorno 6 dello scorso luglio, e che lo avevamo sospeso per chiedere alla Commissione Affari costituzionali il parere su di un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fortini, in merito al quale ho ricevuto la seguente lettera da parte del Presidente della Commissione Affari costituzionali:

« Onorevole Presidente, Le comunico che nulla osta, da parte della Commissione da me presieduta, all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Fortini al disegno di legge n. 3168, purché le assunzioni transitorie ivi previste non diano luogo a rapporti di impiego permanente ».

Se l'onorevole Fortini ha qualche cosa da aggiungere, ne ha la facoltà.

FORTINI, *Relatore*. In risposta ad alcune osservazioni che sono state fatte, vorrei precisare ancora che la manodopera occorrente per lavori in amministrazione diretta viene assunta con contratto da ditte private per la durata dei lavori stessi e con pagamento a carico dei fondi indicati. Non vi è quindi possibilità di mantenere in servizio il personale oltre la durata dei lavori, la quale non può superare i 60 giorni. Contravvenendo alla disposizione, l'ingegnere-capo risponderrebbe disciplinarmente, e sarebbe passibile di giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Non approvandosi l'emendamento, la Amministrazione dovrebbe continuare ad appaltare i lavori e ciò a suo discapito ed a profitto degli imprenditori. Desidero ricordare che da tempo altre amministrazioni eseguono direttamente lavori in economia, assumendo anche manodopera: l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in forza della legge 5 marzo 1961, l'« Anas » ai sensi della legge del 21 aprile 1962, n. 171, il Ministero della agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, ed il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in base a recenti disposizioni di legge.

POERIO. Credo che l'esame dell'articolo aggiuntivo ponga alcuni interrogativi a tutti noi per due ordini di motivi, ed in primo luogo perché vi si parla di assunzioni per 60 giorni, che con il passare del tempo è chiaro potranno essere rinnovate, dando luogo ad un con-

tratto a termine, vietato dalla legge. In secondo luogo, a parte il modo in cui l'onorevole Fortini ha voluto aggirare la posizione, tutto si riduce alla introduzione di un cottimo, parimenti vietato dalle norme in vigore.

Comunque, quello che a mio avviso qui bisogna precisare, è che non possiamo introdurre in una legge che ha per oggetto una questione di carattere particolare, un problema di carattere generale, altrimenti noi, a forza di procedere in tal senso, finiremo per modificare leggi ben più importanti di questa attualmente in discussione, anche se questo articolo unico ha certamente la sua importanza nel contesto generale dell'azione dell'Amministrazione dello Stato.

Altro punto che desidero sottolineare è il desiderio di affrontare il problema degli organici del Ministero dei lavori pubblici, introducendo la possibilità di introdurre un rapporto di lavoro che consenta di provvedere immediatamente qualora si verifichi uno stato di necessità; stando così le cose, ritengo opportuno trovare un'altra strada, che al momento opportuno ci consenta di dare vita ad un altro tipo di dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il personale del Ministero dei lavori pubblici, la nostra posizione è chiara, ne abbiamo già più volte parlato, ed in sede di discussione del bilancio per l'anno finanziario 1967 non mancherà l'occasione per parlarne ancora. Anzi, proprio in quella sede potremo aprire un dibattito più ampio, più serio e meglio organizzato, ed anche discutere su questo problema particolare, che oggi, ripeto, secondo me non può essere preso in considerazione per i motivi di cui prima ho parlato. Del resto, anche il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali è preceduto da un « purché » molto indicativo.

RIPAMONTI. Signor Presidente, mi rendo conto che l'articolo aggiuntivo coinvolge aspetti molto importanti per quanto concerne i rapporti tra il Ministero e il personale.

Noi, in questi giorni, ci troviamo di fronte a fenomeni alluvionali che, ad Acqui Terme, hanno provocato ingenti danni che superano i dieci miliardi di lire. In un caso come questo si può intervenire con lavori in gestione diretta e, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo aggiuntivo, assumere operai per riparare i danni, oppure ricorrere all'appalto di manodopera. Ora, se è vero che i contratti a termine sono vietati dalle disposizioni legislative esistenti, è vero anche che altre norme vietano gli appalti di manodopera.

POERIO. Allora ricorriamo ad un provvedimento *ad hoc* in modo da disciplinare tutta la materia, perché qui non si tratta di assumere spalatori di neve.

RIPAMONTI. Si tratta di vedere se gli uffici del genio civile possano ancora gestire in economia tali opere assumendo del personale per un certo lavoro e acquistando anche i materiali necessari: se hanno la facoltà di acquistare il materiale e non quella di assumere il personale, bisogna ricorrere all'appalto della prestazione di manodopera.

BERAGNOLI. Cosa vieta ora agli uffici del genio civile di assumere temporaneamente e per un lavoro urgente, la manodopera?

RIPAMONTI. Su questo punto prego la Commissione di riflettere attentamente. In questi giorni noi ci troviamo di fronte a situazioni che dimostrano l'esigenza di assumere manodopera per la gestione in economia da parte dell'ufficio del genio civile di determinati lavori e ciò potrebbe avvenire se questo articolo aggiuntivo fosse approvato. Se, al contrario, si tendesse attraverso di esso ad integrare gli organici, allora avrebbe ragione l'onorevole Poerio.

Debbo fare, poi, una seconda osservazione: è stato detto che non è possibile, in questa sede, di operare in modo da modificare il contenuto del disegno di legge. Su ciò mi permetto di dissentire dato che ho sempre sostenuto che, in sede legislativa, come spesso con il pieno consenso delle opposizioni è avvenuto, possiamo ampliare il contenuto di un disegno o di una proposta di legge arrivando persino a modificarne il titolo.

TODROS. Bisogna, però, che ci sia un consenso unanime.

RIPAMONTI. Agire in senso contrario significherebbe precludere alla Commissione di ristrutturare i progetti di legge che vengono in discussione. Perciò su questo punto non sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Poerio.

TODROS. Vorrei chiedere all'onorevole Fortini, presentatore dell'emendamento, quale casistica ci può fornire circa interventi del tipo di quelli cui fa riferimento nel disegno di legge, all'infuori della pubblica calamità.

FORTINI. Può trattarsi, ad esempio, di lavori di escavazione o di lavori eseguiti d'ufficio quando imprese non li hanno eseguiti come dovevano.

TODROS. Questa non è una casistica perché i lavori male eseguiti debbono essere rifatti dall'impresa. Rimane, quindi, solo il caso di interventi in occasione di pubblica

calamità e ciò deve essere precisato chiaramente.

FORTINI. Noi qui ci riferiamo al regolamento di esecuzione dei lavori in economia; come ho già affermato nella seduta del 6 luglio, il capo IV del citato regolamento utilizza il ricorso al sistema di assunzione dei lavori in economia in casi tassativamente stabiliti; è un sistema di carattere eccezionale cui si ricorre per lavori urgenti e da eseguirsi di ufficio.

Le modalità di esecuzione dei lavori in economia sono indicate negli articoli che vanno dal 67 al 74 del detto regolamento e il mio emendamento non è altro che una norma interpretativa della legge n. 90 del 1961, in base alla quale noi avremmo potuto continuare ad eseguire lavori in amministrazione diretta assuendo anche manodopera. La Corte dei conti ha sollevato eccezioni in proposito ma se fossi stato il Ministro dei lavori pubblici avrei disposto lo stanziamento e lo avrei fatto registrare con riserva.

GIORGI. L'onorevole Fortini sa che, per quanto riguarda l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati sistemati migliaia di dipendenti chiamati prima temporaneamente, e rimasti poi in organico con la progressione nella carriera?

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Giorgi, che con una recente legge quelle assunzioni sono state completamente bloccate pur rimanendo in facoltà del direttore provinciale delle poste e telegrafi — e non più del Ministero, come era prima previsto — di assumere personale per 60 giorni.

GIORGI. Questo personale, assunto per soli 60 giorni, è rimasto definitivamente in servizio: potrei citare centinaia di casi in cui ciò è avvenuto.

PRESIDENTE. Ciò vale solo per il periodo precedente.

TAVERNA. Signor Presidente, vorrei che l'onorevole Relatore chiarisse meglio quanto ha detto prima circa la possibilità che si verificano speculazioni da parte degli imprenditori quando il Ministero dei lavori pubblici appalta lavori fino a 10 milioni, mentre invece le speculazioni avvengono proprio in caso di esecuzione diretta dei lavori da parte del Ministero stesso. Nessuna speculazione può infatti avvenire nei lavori in economia, perché esiste un contratto che l'impresa è obbligata a rispettare.

Sono contrario a qualsiasi ampliamento della facoltà del Ministero dei lavori pubblici di eseguire lavori direttamente, perché assie-

me agli operai per operare in questo senso occorre disporre delle necessarie attrezzature, e pertanto il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe sostenere delle spese per approntare le attrezzature stesse, spese che sarebbero, oltre tutto, non sempre utili, dal momento che le attrezzature in questione potrebbero rimanere parzialmente inutilizzate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FORTINI, *Relatore*. Rispondendo all'onorevole Taverna, desidero sottolineare che ho semplicemente detto che non approvando il mio emendamento si mette l'Amministrazione in condizione di dover affrontare ulteriori spese per pagare l'utile dovuto all'impresa.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho ascoltato con grande attenzione gli interventi degli onorevoli commissari, anche perché in merito a questo argomento esiste una certa incertezza da parte del Governo. Se da un lato, cioè, il Governo vede di buon occhio la eliminazione del divieto previsto dalla legge n. 90, del 1961, dall'altro si è molto perplessi ad addossare agli uffici del genio civile l'onere di dover provvedere alle assunzioni di cui si tratta, proprio in un momento in cui gli uffici stessi, come tutti sappiamo, sono oberati da ben altri compiti.

Il Governo tiene essenzialmente all'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato, che amplia le possibilità di intervenire per i lavori di somma urgenza. Faccio anche osservare che, in genere, in caso di calamità non si rivela necessaria soltanto l'assunzione di manodopera, ma si rendono necessari anche altri interventi e pertanto una distinzione in questo senso complicherrebbe l'effettuazione degli interventi da parte del Ministero dei lavori pubblici invece di agevolarli.

Ritengo quindi che sarebbe opportuno approvare subito il disegno di legge nella sua attuale formulazione, anche perché, dato purtroppo il susseguirsi delle calamità, gli uffici del genio civile possano essere in grado di provvedere con celerità. Per quanto riguarda poi il problema sollevato dall'onorevole Fortini, ritengo che esso meriti un ulteriore approfondimento. Infatti, se da un lato sussistono le questioni da lui prospettate, dall'altro penso che ci presteremmo a degli equivoci con un inopportuno inserimento in un provvedimento di carattere particolare di norme riguardanti l'assunzione della manodopera.

Inoltre non so quale accoglienza avrebbe il provvedimento se tornasse al Senato dove già si è svolta in merito ad esso una lunga discussione, quando invece — e lo ripeto — è necessario approvarlo con urgenza.

Prego quindi l'onorevole Fortini di voler ritirare il suo emendamento.

FORTINI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento, con l'augurio che da parte del Governo o di qualche deputato si avanzi una proposta di revisione delle norme in vigore per consentire all'Amministrazione dei lavori pubblici, analogamente a quanto avviene per altre pubbliche amministrazioni, l'assunzione temporanea di personale, secondo quanto da me proposto.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Fortini.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, è stabilito in lire 10 milioni.

Avverto che esso sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri: Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina (2993).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 3433, concernente « Proroga del termine fissato all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale, Macaluso, Failla, Pezzino, Grimaldi e Di Lorenzo, concernente « Proroga del termine per l'attuazione del Piano regolatore della città di Messina ».

L'onorevole De Pasquale, non potendo essere presente alla seduta odierna, mi ha fatto pervenire una richiesta di rinvio della discussione.

Ritengo che, se non vi sono osservazioni, così possa rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La discussione del disegno e della proposta di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici » (3168):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Busetto, Buzzetti, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Cottone, Curti Ivano, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

*È in congedo:* Guariento.

**La seduta termina alle 10,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---